SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (G.*U*. n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 1989, n. **417.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1989, N. 357.

All'articolo 2, al comma 24, le parole: «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-*bis*, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-*bis* è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1».

All'articolo 10:

al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. È riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni».

All'articolo 11:

al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma», *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera *a)*, anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

3-*ter*. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

All'articolo 20, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare».

All'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416».

L'articolo 24 è soppresso.

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*bis*. — 1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989.

2. Detto personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi».

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*bis*. — 1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti».

All'articolo 29:

al comma 1, all'alinea, le parole: «26.000 milioni per l'anno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «28.500 milioni per l'anno 1990»;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della scuola elementare"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 gennaio 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4321):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della pubblica istruzione (MATTARELLA) il 7 novembre 1989.

Assegnato alla XI commissione (lavoro) in sede referente, il 7 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, III, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 novembre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 novembre 1989.

Esaminato dalla XI commissione il 29, 30 novembre 1989; 5 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2005):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente, l'11 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 dicembre 1989.

Esaminato dalla 7ª commissione il 14, 19 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1989.

89G0491

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1989, n. 418.

Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6-*ter*, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:

a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;

b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali: in particolare la Conferenza è sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorità, alla allocazione delle risorse e alle modalità di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;

c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attività, e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.

2. La Conferenza si esprime altresì su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.

3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si è pronunciata.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Specificazioni

1. Le attribuzioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attività degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro:

a) le attribuzioni consultive di cui all'art. 1-*bis*, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'art. 12, comma 5, lettera *a)*, e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;

d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonché il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) le attribuzioni già spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonché il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, le parole «sentite le regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché le regioni interessate»;

g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attività culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163;

h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alla competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea e all'esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'art. 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349, in ordine al coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali e alle competenze delle regioni;

l) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attività del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quando essi riguardino attività o beni anche di competenza regionale;

m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'art. 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni

1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2, sono soppressi.

2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse.

4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 4.

Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni

1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.

Art. 5.

Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza.

1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni è sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresì nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.

Art. 6.

Funzionamento della Conferenza

1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.

4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.

5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 3, comma 2.

6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.

Art. 7.

Organismi a composizione mista Stato-regioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorché in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblicare amministrazione.

2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresì esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attività si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.

3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.

4. Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.

Art. 8.

Organismi con competenze tecnico-scientifiche

1. Sono esclusi dal riordinamento di cui al presente decreto gli organismi a composizione mista operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di seguito elencati:

a) Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 581;

b) Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982;

c) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484, e all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) Commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

f) Commissione per la ricerca scientifica biomedica di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

g) Commissione nazionale tecnico-consultiva per la produzione e il commercio di sementi di rimboschimento di cui all'art. 162 della legge 23 maggio 1973, n. 269;

h) Commissione sulla disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificata dall'art. 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

i) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

l) Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

m) Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985;

n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 26 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984;

o) Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988;

p) Commissione nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623;

q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.

2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 12, comma 7, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 2, della legge n. 468/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità dello Stato), aggiunto dalla legge n. 362/1988, è il seguente: «2. La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento».

— Per il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 1. Il comma 5, lettera *a)*, del medesimo articolo è così formulato:

«5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente: «2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

«Art. 3 (*Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale*). — Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera *f)*;

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 (2-b).

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera *f)* del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto *q)* del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) è il seguente: «4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La legge n. 245/1984 reca: «Elaborazione del piano generale dei trasporti». Il testo dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge è il seguente: «Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano.

Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— La legge n. 163/1985 reca: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

— La legge n. 443/1985 reca: «Legge quadro per l'artigianato».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 12. — 1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante designato da ogni regione: per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo art. 13;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1, comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'art. 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

— Il D.P.R. n. 805/1975 reca: «Organizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali».

— Il testo dell'art. 3-*bis* della legge n. 285/1977 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — La commissione centrale di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure dell'attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera *b)* è composta:

a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa l'osservanza, dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.

Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contigente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è il seguente:

«Art. 9 (*Commissione consultiva interregionale*). — È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.

Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente.

«Art. 13 (*Commissione interregionale*). — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il testo dell'art 2 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:

«Art. 2 (*Comitato di coordinamento per la programmazione turistica*). — Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi».

— La legge n. 22/1988 reca: «Modifiche ed integrazioni al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi; per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

«Art. 10. (*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il testo dell'art. 12, comma 6, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza».

Note all'art. ‹

— Il testo dell'art. 1 legge n. 484/1978 (Disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica) è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

dal Ministro della sanità che lo presiede;

dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia e di medicina clinica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del Servizio sanitario nazionale e, fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del predetto Servizio, fra medici e farmacisti dipendenti da strutture pubbliche di diagnosi e cura o convenzionati con enti erogatori di assistenza farmaceutica in regime mutuo-previdenziale;

da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da tre esperti designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

Il comitato di cui al primo comma è nominato, entro il 30 novembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esecuzione dei prodotti da banco.

Detto prontuario deve prevedere un elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, individuati in base ai seguenti criteri:

1) efficacia terapeutica riconosciuta sulla base di dati scientifici controllati;

2) presenza di una sola sostanza, salvo eccezioni in cui siano realizzate proprietà non attribuibili ai singoli componenti separatamente;

3) necessità per il trattamento di affezioni rilevanti sul piano sociale che esigono terapie di lunga durata o per il trattamento di situazioni di emergenza clinica.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al presente articolo».

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 30 (*Prontuario farmaceutico*). — Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

dal Ministro della sanità, che lo presiede;

dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;

da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Il comitato di cui al precedente comma è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esecuzione dei prodotti da banco.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.

Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 175/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente:

«Art. 15 *(Organi consultivi)*. — 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi:

a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'articolo 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;

b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 617/1980 (Ordinamento controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - art. 42, settimo comma, della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 23. — Presso il Ministero della sanità è costituita la commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale.

La commissione svolge i suoi compiti in conformità agli indirizzi espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni e i comitati operanti nel medesimo settore presso il Comitato nazionale delle ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il Ministero della pubblica istruzione.

La commissione è così composta:

1) il Ministro della sanità che la presiede, o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanità;

2) il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

3) il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

4) un dirigente generale del Ministero della sanità e uno del Ministero della pubblica istruzione;

5) tre membri designati rispettivamente dai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica;

6) il presidente del comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche;

7) due membri designati dal Consiglio sanitario nazionale.

Ai lavori della commissione partecipa, inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un rappresentante della regione nel cui territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere scientifico.

La commissione invita ai propri lavori i direttori scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti. Essi non hanno diritto al voto.

I direttori costituiscono comitati di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere periodicamente riuniti ai fini di una programmazione coerente delle ricerche».

— Il testo all'art. 16 della legge n. 269/1973 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) è il seguente:

«Art. 16. — Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

b) dal direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

e) e da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;

f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni;

g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministero per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione «semi e piantine» della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio».

— La legge n. 1069/1971 reca: «Disciplina dell'attività sementiera». Il testo dell'art. 19 di detta legge, come modificato dall'art. 28 della legge n. 195/1976, è il seguente:

Art. 19. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

Per la varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presennte articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

Art. 6. — *(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).* — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parare su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scintifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le disignazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno senza diritto di voto».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 (per il titolo della legge si veda precedente nota allo stesso articolo) è il seguente:

«Art. 3. *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»: a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna, e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato».

— Il D.P.C.M. del 28 ottobre 1988 reca: «Istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche».

— Il D.M. del 26 ottobre 1984 reca: «Ricostituzione del gruppo nazionale per la difesa dei terremoti».

— La legge n. 623/1985 reca: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979».

— La legge n. 56/1987 reca: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

89G0482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1989.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi, e di libri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del citato decreto n. 633 il quale stabilisce in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo di detto decreto:

1) che per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuite del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa;

2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

3) che per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'mposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con l'aliquota relativa al bene principale e che, qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

4) che la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;

Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le operazioni relative al commercio dei sopracitati beni non sono soggette all'imposta in quanto equiparate a quelle di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto n. 633;

Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede che le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972 concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo unitario non superiore a duemilacinquecento lire elevato, da ultimo, a ottomila lire con l'art. 11 della legge 29 febbraio 1980, n. 31;

Visto l'art. 34, comma 3, lettera *e)*, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale è stata modificata la disposizione di cui alla lettera *c)* dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere l'applicazione, oltre che al commercio di tutti i periodici registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47 e di giornali quotidiani, ancorché commercializzati con supporti integrativi, anche al commercio di libri e alle cessioni congiunte delle dette pubblicazioni con altri beni;

Visto l'art. 2 della legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, con il quale il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto n. 633, come modificato dal citato art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stato dichiarato applicabile, relativamente alle cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche alle operazioni effettute anteriormente al 1° gennaio 1990;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1972 al fine di adeguare alla nuova normativa le relative disposizioni;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali periodici nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo unitario non superiore a ottomila lire, è costituito dal seguente:

Art. 1.

1. L'imposta sul valore aggiunto per il commercio di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi e di libri è dovuta dagli editori ed è determinata, distintamente per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio, diminuite della percentuale del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa.

2. Gli editori, ai fini dell'applicazione dell'imposta, debbono annotare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno:

a) il numero delle copie consegnate o spedite, con eclusione di quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*;

b) il numero delle copie esportate;

c) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento;

d) il numero delle copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera *a)*;

e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia;

f) l'ammontare dei corrispettivi, determinato in funzione del prezzo di cui alla lettera *e)*, relativi alle copie consegnate o spedite, diminuite di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera *d)*;

g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento;

h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere *f)* e *g)*, diminuito, a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n. 633, delle percentuali ivi indicate;

i) l'ammontare della relativa imposta.

3. Le annotazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazione, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente, in relazione ai diversi prezzi di vendita.

4. Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione di contratto estimatorio danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della relativa imposta e devono essere annotate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con le modalità di cui al comma precedente.

5. Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è assolta dall'editore ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli editori di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi e gli editori di libri possono optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione al numero delle copie vendute, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

2. Per le nuove pubblicazioni consegnate o spedite successivamente al termine di cui al comma precedente, ovvero nei casi di inizio di attività, l'opzione deve essere comunicata entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta nella quale sono comprese le operazioni relative alla nuova edizione. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata ed è in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalità di cui al comma precedente.

3. Gli editori che esercitano l'opzione di cui al comma 1 devono emettere, in relazione al momento di effettuazione dell'operazione e con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, apposita fattura o documento equipollente nei confronti dell'altro contraente senza separata esposizione dell'imposta, ma con l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Può essere emesso un solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Gli obblighi di fatturazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni e le relative annotazioni devono essere eseguite in un registro conforme a quello di cui all'art. 1, comma 2, indicando separatamente l'ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità debbono essere effettuate le annotazioni relative alle cessioni delle pubblicazioni in abbonamento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le pubblicazioni debbono contenere l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il prezzo della pubblicazione può risultare anche da apposito allegato all'esemplare; nell'allegato devono essere riportati anche il titolo della pubblicazione e l'indicazione dell'editore.

2. È emessa la detrazione e il rimborso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dell'imposta corrisposta per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi impiegati nella produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni indicate nel comma 1 dell'art. 1.

Art. 4.

1. Per le pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1, di provenienza estera, l'imposta è riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Il valore delle pubblicazioni, se importati per la successiva commercializzazione, è diminuito, a richiesta degli importatori, del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa; l'imposta assolta in dogana non è detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta dall'importatore a norma del presente decreto.

2. I soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie dei giornali e delle pubblicazioni teletrasmessi in fac-simile dall'estero si considerano, agli effetti del presente decreto, editori.

Art. 5.

1. I distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore o importatore i corrispettivi pagati per le operazioni di trasporto, trabalzo, strillonaggio e per le altre prestazioni accessorie ad essi rese, debbono emettere le relative fatture ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

1. Ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico delle pubblicazioni indicate nell'art. 1, comma 1, non si applicano, relativamente a tale settore di attività, le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

2. Gli editori, gli importatori e i distributori sono esonerati dall'obbligo di compilazione dell'elenco dei clienti previsto dal primo comma dell'art. 29 del decreto indicato nel precedente comma limitatamente alle operazioni soggette alla disciplina del presente decreto.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. La percentuale di forfetizzazione della resa di cui agli articoli 1 e 4 è elevata, per gli anni 1990 e 1991, all'80 per cento.

Art. 9.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1990. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 l'ordinamento della scuola di specializzazione in ortognatodonzia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 746, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 747. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area odontoiatrica e stomatologica;
d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

Area odontoiatrica e stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

Area specialistica gnatologica e ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 75):

embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico	ore	20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I	»	35
farmacologia clinica	»	20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area chirurgica (ore 25):

chirurgia odontostomatologica	ore	20
esercitazioni cliniche	»	5

Monte ore elettivo: ore 100.

Area odontoiatrica e stomatologica (ore 150):

patologia odontostomatologica	»	50
odontoiatria conservativa	»	50
stomatologia preventiva	»	25
radiologia odontostomatologica	»	25

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica gnatologica e ortognatodontica (ore 150):

ortognatodonzia I	»	80
odontotecnica	»	35
esercitazioni di laboratorio	»	35

Monte ore elettivo: ore 100.

2° Anno:

Area medica (ore 20):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II	ore	10
pediatria auxologica applicata	»	10

Monte ore elettivo: ore 150.

Area odontoiatrica e stomatologica (ore 100):

pedodonzia	»	40
parodontologia	»	40
esercitazioni cliniche	»	20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica gnatologica e ortognatodontica (ore 280):

semeiotica ortognatodontica	»	60
ortognatodonzia II	»	80
cefalometria clinica I	»	60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	»	40
esercitazioni di laboratorio	»	40

Monte ore elettivo: ore 150.

3° Anno:

Area medica (ore 40):

genetica applicata	ore	15
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	15
medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 150.

Area chirurgica (ore 40):

chirurgia ortognatodontica	»	20
esercitazioni cliniche	»	20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica gnatologica e ortognatodontica (ore 160):

ortognatodonzia III . . . . ore 80
cefolometria clinica II . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 150.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5955

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentiti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 dicembre 1986 e del 16 settembre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 423 al 433, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia (facoltà di farmacia), sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in tossicologia

Art. 393. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia presso l'Università degli studi di Cagliari, afferente alla facoltà di farmacia.

La scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione di una figura professionale particolarmente esperta nel settore farmaco-tossicologico, che possa essere inserita nella problematica del farmaco a tutti i livelli della sua progettazione, alla produzione, al controllo ed alla distribuzione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia.

Art. 394. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 395. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di farmacia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia.

Art. 395. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, medicina e chirurgia.

Art. 396. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) sperimentale;
c) tecnico-applicativa.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

biologia molecolare;

biologia e farmacologia cellulare;

chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I;

biometria e statistica;

farmacologia e farmacognosia I;

tossicologia sperimentale I;

disegno degli esperimenti;

concerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I.

b) Area sperimentale:

immunologia e immunochimica;

microbiologia e igiene;

anatomia e istopatologia degli stati tossici;

metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche;

farmacologia e farmacognosia II;

cinetica e metabolismo in tossicologia;

tossicologia sperimentale II;

tossicologia sperimentale III;

cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;

tossicologia da abuso dei farmaci.

c) Area tecnico-applicativa:

chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II;

epidemiologia;

patologia comparata;

tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

tossicologia nutrizionale;

legislazione;

organizzazione di laboratorio e centri di tossicologia.

Art. 397. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

biologia molecolare . . . . ore 30

biologia e farmacologia cellulare . . » 30

chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I . . . . » 40

biometria e statistica . . . . ore 40

farmacologia e farmacognosia I . . . » 40

tossicologia sperimentale I . . . . . . » 40

Sperimentale (ore 180):

immunologia e immunochimica . . . » 60

microbiologia ed igiene . . . . » 60

anatomia e istopatologia degli stati tossici . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 70):

disegno degli esperimenti . . . . ore 30

cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I . . . . » 40

Sperimentale (ore 190):

metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche . . . . » 50

farmacologia e farmacognosia II . . » 40

cinetica e metabolismo in tossicologia » 40

tossicologia sperimentale II . . . . . » 60

Tecnico-applicativa (ore 140):

chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II . . . . » 30

epidemiologia . . . . » 30

patologia comparata . . . . » 40

tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Sperimentale (ore 230):

tossicologia sperimentale III . . . . . ore 80

cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II . . . . » 80

tossicologia da abuso di farmaci . . » 70

Tecnico-applicativa (ore 170):

tossicologia nutrizionale . . . . » 70

legislazione . . . . » 50

organizzazione di laboratori e centri di tossicologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 398. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di farmacologia e tossicologia sperimentali;

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;

istituto di farmacologia e patologia biochimica;

(Istituti biologici) - Via Porcell e Ponte Vittorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Cagliari, addì 11 ottobre 1989

Il rettore: CASULA

89A5953

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 265 relativo alla scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale della facoltà di giurisprudenza è sostituito dal seguente articolo unico.

Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 265. — 1. È istituita, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, che conferisce il diploma di specialista in «diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale».

2. La scuola ha lo scopo di fornire una peculiare preparazione a chi aspira a svolgere, con approfondita competenza adeguata alle esigenze emergenti nel mondo della produzione e dei servizi sociali, attività giurisprudenziali, professionali ed amministrative nelle discipline sindacali, del lavoro e della previdenza sociale.

3. La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

4. Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno di corso e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio e di scienze politiche di una università italiana.

Possono altresì partecipare al concorso di ammissione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. Sono insegnamenti costitutivi della scuola:

1° Anno:

1) diritto sindacale;
2) diritto del lavoro, parte generale I;
3) economia del lavoro;
4) principi di sicurezza sociale;
5) diritto sindacale e del lavoro comparato.

2° *Anno:*

1) diritto del lavoro, parte speciale II;
2) storia del lavoro e del movimento sindacale I;
3) diritto della previdenza sociale;
4) tecnica sindacale;
5) diritto penale del lavoro.

3° *Anno:*

1) storia del lavoro e del movimento sindacale II;
2) diritto processuale del lavoro;
3) organizzazione amministrativa del lavoro;
4) organizzazione internazionale del lavoro.

8. Insegnamenti monografici:

1) direzione del personale;
2) rapporti speciali di lavoro;
3) tutela della salute;
4) tutela previdenziale del reddito;
5) storia e comparazione della previdenza sociale;
6) assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali;
7) assicurazione sociale di invalidità, vecchiaia e superstiti;
8) tecnica delle assicurazioni sociali;
9) assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori;
10) legislazione della sicurezza sociale dei Paesi della CEE;
11) teoria del sindacalismo.

9. Gli insegnamenti suddetti, oltre che alla facoltà di giurisprudenza, afferiscono alle facoltà di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche e attuariali e di magistero.

10. Gli allievi dovranno frequentare gli insegnamenti costitutivi nonché quattro corsi monografici a loro scelta di cui uno al primo anno, uno al secondo e due al terzo.

Per ogni anno il direttore propone al consiglio della scuola i corsi opzionali da attivare compatibilmente con le disponibilità del personale docente.

11. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

12. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno in corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tàle esame è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

13. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

14. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

15. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il rettore

89A5957

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalle facoltà di medicina e chirurgia, lettere e filosofia, scienze matematiche fisiche e naturali, e magistero dell'Università degli studi di Firenze, rispettivamente in data 20 maggio 1987, 29 giugno 1987, 16 settembre 1987 e 12 novembre 1987;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima rispettivamente in data 24 aprile 1987 e 23 settembre 1988;

Considerato che nel vigente statuto sono compresi alcuni corsi e scuole da tempo disattivati, le cui norme sono in contrasto con la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Sono abrogati gli articoli dello statuto dell'Università degli studi di Firenze — con il conseguente cambiamento della numerazione dei restanti articoli — relativi a scuole e corsi di seguito indicati:

istituto di studi francesi;

scuola di perfezionamento studi politici internazionali;

scuola di perfezionamento sui problemi del lavoro;

corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione;

corso di perfezionamento in economia del turismo;

corso di perfezionamento in filologia e antichità classiche;

corso di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna;

corso di perfezionamento in discipline storico-geografiche;

corso di perfezionamento in discipline filosofiche;

scuola di perfezionamento in filologia moderna;

scuola di specializzazione in geografia;

corso di specializzazione in lingue moderne;

scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea;

corso di perfezionamento in sessuologia medica;

corso di perfezionamento in neonatologia;

scuola di perfezionamento in fisica;

scuola di perfezionamento in matematica.

Firenze, addì 26 ottobre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A5954

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 685 del 4 giugno 1986;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 291 relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro è modificato nel senso che possono essere iscritti numero quindici studenti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 3 novembre 1989

Il rettore: DIANZANI

89A5958

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 dicembre 1989, n. 612442.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955, relativo agli scambi tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.

L'accordo italo-jugoslavo in oggetto indicato e successive modifiche è da considerarsi tacitamente rinnovato per un anno a decorrere dal 15 gennaio 1990.

Per quanto concerne le merci ammesse a fruire delle facilitazioni doganali all'importazione rispettivamente in Italia e in Jugoslavia, si riportano in allegato le nuove liste contingentali «C» e «D», valide per l'anno 1990.

Per tutte le altre norme e disposizioni, si fa riferimento a quanto previsto nelle circolari n. 205396 dell'11 giugno 1987 e n. A/600322 del 18 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1989).

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

LISTA «C»

Prodotti jugoslavi provenienti dalle zone di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, importabili nella zona di Trieste in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati, purché destinati al consumo esclusivamente nella stessa zona di Trieste.

N.	Merci	Valori (in milioni di lire)
1.	Cavalli da macello e da lavoro	250
2.	Bovini (57.000 q.li)	(*) 25.070
3.	Vitelli da ingrasso (1.100 capi)	(*) 700
4.	Carne salata, affumicata, essiccata	530
5.	Pollame, conigli vivi o morti	1.700
6.	Latte fresco sfuso	2.080
7.	Miele naturale e altri prodotti dell'apicoltura	110
8.	Pesci di mare freschi, crostacei, molluschi	1.030
9.	Conserve di pesce e prodotti di pesce	1.580
10.	Legumi, ortaggi freschi e/o congelati	140
11.	Patate	230
12.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	125
13.	Frutta fresca, secca e congelata	355
14.	Mais	200
15.	Amidi	60
16.	Sementi	35
17.	Conserve di frutta e di ortaggi	120
18.	Vini comuni (da tavola) e in bottiglia	520
19.	Vini per la trasformazione industriale	60
20.	Succhi di frutta	230
21.	Prodotti chimici	170
22.	Concimi azotati	420
23.	Distillati (sliwovitz)	45
24.	Birra	70
25.	Pneumatici per autoveicoli e per biciclette	210
26.	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio e di pelli naturali	210
27.	Maglieria in lana e cotone	170
28.	Maglieria sintetica	170
29.	Legno impiallacciato e legno compensato	370
30.	Legno detto «artificiale» o «ricostituito»	210
31.	Vetro tirato e soffiato e vetro per illuminazione	450
32.	Calzature	110
33.	Attrezzature elettriche e loro parti	420
34.	Lamiere e tubi in rame e lavori in rame	210
35.	Mobili, pannelli e parchetti in legno	520
36.	Motori fuoribordo e pezzi staccati	210
37.	Imbarcazioni in legno e/o plastica	110
38.	Accantonamento per merci da precisare con successiva disposizione	750
	Totale	39.950

(*) Valore indicativo.

LISTA «D»

Prodotti italiani provenienti dalla zona di Trieste, importabili nella zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati purché destinati al consumo esclusivamente nelle stesse zone di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (in milioni di lire)
1.	0302-2009	Pesci freschi, refrigerati e congelati; crostacei e molluschi; latte in polvere; uova e uova in polvere; piante; ortaggi freschi e piante mangerecce; frutta a guscio fresca e secca; succhi ed estratti vegetali, sostanze peptiche e ispessenti; concentrato d'arancia o di limone	200
2.	0805	Agrumi freschi, secchi	600
3.	2301	Farina di pesce, di ossa, di carne	800
4.	2619	Scorie e cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	180
	2707	Olii ed altri prodotti provenienti da distillazione dei catrami di carbon fossile	
	2817	Ossido e perossido di zinco	
	2835	Fosfiti, iperfosfiti e fosfati	
	2901-2902	Idrocarburi, toluolo	
	2902-2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	
5.	2917	Acidi policarbossilici	1.800
6.	3204	Sostanze coloranti organiche e sintetiche	400
7.	3205	Lacche coloranti	1.600
	3206	Altre sostanze coloranti	
	3207	Pigmenti e preparazioni vetrificabili	
	3208-3210	Lacche e vernici	
	3215	Inchiostri da scrivere e da stampa	
8.	3301	Olii essenziali	100
	3303	Miscugli di due o più sostanze odorifiche	
	3501	Caseina	
	3503	Gelatine e loro derivati	
	3702	Pellicole per radiografia e per arti grafiche	
	3705	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate	
	3802	Carbonio attivo	
9.	3808	Fungicidi e insetticidi	400
	3814	Solventi e diluenti composti	
	3823	Preparazione delle industrie chimiche e delle industrie connesse	
10.	3907-3921	Prodotti di condensazione, policondensazione e poliaddizione (poliammidi); prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione; cellulosa rigenerata, altri derivati chimici della cellulosa; resine naturali, gomma clorurata; lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.26	11.100
11.	4011-4013	Pneumatici e camere d'aria	1.300
12.	4408	Impiallacciature	50

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (in milioni di lire)
—	—	—	—
13.	4503-4504	Lavori di sughero naturale; prodotti di agglomerato di sughero	1.900
14.	4802	Cartone, carta supporto per carta carbone	
	4806	Carta e cartoni pergamenati, carta oleata	1.400
	4808-4810	Carta e cartoni, scatole, sacchi ed altri contenitori per l'imballaggio	
15.	5007	Tessuti di seta naturale	50
16.	5401-5402	Filati di fibre sintetiche ed artificiali. . .	500
	5406-5404	Filati di poliestere, nylon e altri poliammidi	
17.	5105	Lana pettinata o cardata, peli fini o grossolani di origine animale	200
18.	5106	Filati di lana cardata.	1.500
19.	5107	Filati di lana pettinata.	1.500
20.	5108	Filati di peli di origine animale.	800
21.	5202-5206	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto; fili da cucire di cotone. . .	500
22.	5207	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto.	950
	5208-5212	Altri tessuti di cotone	
23.	5503-5504	Fiocco di fibre tessili sintetiche	
	5509-5511	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali tagliate, non pronte per la vendita al minuto	1.800
	5512-5516	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali. .	
24.	5607	Spago, corde, funi	500
	5608	Reti.	
25.	6805	Abrasivi applicati su tessuti, carta, cartone o su altre materie	50
26.	6902	Mattonelle refrattarie.	500
27.	7009	Specchi.	
	7014	Vetrerie per illuminazione e loro parti. .	700
	7019	Fibre di vetro	
28.	7208-7217	Barre di ferro o di acciaio; profilati di ferro e di acciaio, angolari ed altri; nastri di ferro o di acciaio; lamiere di ferro o di acciaio; fili di ferro o di acciaio non legati	700
29.	7219	Laminati di acciaio inossidabile.	250
30.	7304-7320	Tubi di ferro o di acciaio; cavi, corde di filo di ferro o di acciaio; viti di ferro o di acciaio; molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	400
31.	7323-7324	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico e sanitario di ferro o di acciaio . .	50
	7325-7326	Altri lavori di ferro o di acciaio	
32.	7407	Barre e profilati di rame.	
	7408	Fili di rame	600
	7409	Lamiere e nastri di rame	
	7411	Tubi di rame	
33.	7607	Fogli di alluminio.	50
34.	8207-8408	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, guarniture, ferramenta di metalli comuni; tappi metallici; motori per pescherecci	100

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (in milioni di lire)
—	—	—	—
35.	8413	Pompe e loro parti.	370
36.	8419	Apparecchi, dispositivi e simili attrezzature da laboratorio, che si riscaldano o meno a corrente elettrica per operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e loro parti.	300
37.	8422-8426	Macchine per pulire ed asciugare bottiglie e altri recipienti e loro parti; apparecchi e strumenti per pesare; macchine e apparecchi di sollevamento, scarico e carico, parti e pezzi staccati.	300
38.	8432	Macchine ed apparecchi agricoli, parti e pezzi staccati	
	8438	Macchine che non sono comprese negli altri numeri di tariffa del presente capitolo e loro parti	300
	8448	Componenti ed accessori per macchine, parti di ricambio.	
39.	8452	Macchine da cucire; aghi per macchine da cucire	1.000
40.	8465	Macchine per la lavorazione del legno, dell'osso, dell'ebanite, ecc. e loro parti	600
41.	8466	Parti ed accessori per le macchine 8445-8447	50
42.	8469-8471	Macchine da scrivere e loro parti; macchine calcolatrici e loro parti; macchine automatiche per elaborazione dati e loro parti	200
43.	8480	Stampi per fusione	400
44.	8481	Oggetti di rubinetteria, valvole e simili, impianti per tubature, caldaie, serbatoi, vasche, tini, ecc. compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche . .	
	8482	Cuscinetti a sfera, a cilindri, ad aghi, ad ingranaggio	1.000
	8483	Alberi di trasmissione, alberi a gomito, supporti per cuscinetti.	
45.	8509	Apparecchi elettromeccanici per uso domestico	
	8511	Apparecchi elettrici di accensione e di avviamento per motori a combustione	
	8512	Apparecchi elettrici di illuminazione e segnalazione per autoveicoli.	
	8526	Radar, attrezzature per pescherecci e stazioni radio.	400
	8532	Condensatori elettrici.	
	8536	Apparecchi per il collegamento, l'interruzione, il sezionamento di circuiti elettrici	
	8540	Lampade, tubi e valvole elettriche	
	8544	Conduttori isolati per elettricità.	
46.	8708-8714	Parti ed accessori per veicoli a motore compresi nelle voci dal n. 8701 al n. 8709; parti ed accessori di autoveicoli compresi nelle voci dal n. 8711 al n. 8713 . . .	100

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (in milioni di lire)
47.	8902	Pescherecci	100
48.	9018	Attrezzature per ospedali e articoli sterili in plastica per uso ospedaliero	450
	9027	Apparecchi per analisi chimiche e fisiche	
49.	9304	Altre armi (fucili per pesca subacquea)	50
	9507	Armi, canne, mulinelli per la pesca	
50.	9405	Lampade, lampadari ed altri oggetti di illuminazione	300
51.	9612	Nastri per macchine da scrivere	500
		Totale	39.950

89A5960

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. A/612446.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, Repubblica democratica tedesca (primo semestre 1990).

In relazione alla decisione del Consiglio CEE, in data 21 dicembre 1989, relativa alle norme da applicare nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici per il primo semestre dell'anno 1990, vengono aperti nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS e Repubblica democratica tedesca nel settore dei prodotti siderurgici CECA, tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti:

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare (tonn.)
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 19.096 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio».	26.258
	Ferro-manganese	4.774
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 18.005 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	60.153
Polonia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 5.252 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	7.980
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 30.550 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	54.561
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 23.462 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di t 4.911 di sbozzi striati) e non più di t 4.774 di ghisa	57.289
URSS	Ghisa di cui non più di t 10.300 di «ghisa da fonderia»	100.255
	Ferromanganese	3.819
	Prodotti siderurgici CECA	31.827
Repubblica democratica tedesca	Ghisa	3.273
	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 2.652 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	23.627

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 46 del 27 dicembre 1989 che proroga la circolare n. 11 del 21 marzo 1989, dovranno essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export, divisione V di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (COILS)

	72.08	11 00	
		12 10	
		91	
		99	
		13 10	
		91	
		99	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21 10	
		90	
		22 10	
		91	
		99	
		23 10	
		91	
		99	

ex	24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 72.11	12 10	arrotolati
ex	19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	22 10	arrotolati
ex	29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
72.19	11 10	
	90	
	12 10	
	90	
	13 10	
	90	
ex	14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 72.20	11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 72.25	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex	30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 72.26	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

ex 72.08	14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 72.08	24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
	32 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	33 10	
	91	
	99	
72.08	34 10	
	90	
	35 10	
	91	
	93	
	99	
	42 10	
	30	
	51	
	59	
	91	
	99	
	43 10	
	91	
	99	
	44 10	
	90	
	45 10	
	91	
	93	
	99	
ex 72.08	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
72.09	11 00	
72.09	12 10	
	90	
	13 10	
	90	
	14 10	
	90	
	21 00	
	22 10	
	90	
	23 10	
	90	
	24 10	
	91	
	99	
	31 00	
	32 10	
	90	
	33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	41 00	
	42 10	
	90	
	43 10	
	90	
	44 10	
	90	
ex 72.09	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.10	11 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 19	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	20 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	31 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

ex		39 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		41 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10	49 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		50 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		60 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		70 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		90 31	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		33	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		35	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		39	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.11	12 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		19 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex		22 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		29 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
		30 10	
		41 10	
ex		91	dello spessore massimo di 6 mm
		49 10	
ex	72.12	10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio

	72.13	10 00	
	72.13	20 00	
	72.13	31 00	
		39 00	
		41 00	
		49 00	
	72.13	50 00	
	72.14	20 00	
		30 00	
		40 10	
		91	
		99	
		50 10	
		91	
		99	
	72.14	60 00	
ex	72.15	90 10	di acciai automatici
	72.16	10 00	
		21 00	
		22 00	
		31 00	
		32 00	
		33 00	
		40 10	
		90	
		50 10	
		90	
ex	72.16	90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai automatici
ex	72.19	14 10	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.19	21 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		23 10	
		90	
		24 10	
		90	
		31 10	
		31 90	
	72.19	32 10	
		90	
	72.19	33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		35 10	
		90	

ex 72.19	90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.20	11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
72.20	20 10	
72.21	00 10	
	00 90	
72.22	10 11	
	19	
	91	
	99	
	30 10	
	40 11	
	40 19	
	40 30	
ex 72.25	10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex 72.25	20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
	19	
ex	30	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	70	
	90	
	50 00	
ex	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.26	10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	30	
ex	20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	31	
ex	91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	92 10	
72.27	10 00	
	20 00	
	90 10	
	90 90	
72.28	10 10	
	10 30	
	20 11	
	20 19	
	20 30	
	30 10	
	90	
	60 10	
	70 10	
	70 31	
	80 10	
ex	90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
73.01	10 00	

CATEGORIA GHISA

7201	10 11
7201	10 19
7201	10 30
7201	10 90
7201	20 00
7201	30 10
7201	30 90
7201	40 00

CATEGORIA FERRO-MANGANESE CARBURATO

7202	11 10
7202	11 90

89A5961

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 46.

Proroga della circolare ministeriale n. 11 del 21 marzo 1989, concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in attesa della nuova raccomandazione CECA di imminente pubblicazione, la circolare n. 11 del 21 marzo 1989, concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi, viene prorogata sino a prossima comunicazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

89A5978

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 47.

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 3381/89 del Consiglio del 6 novembre 1989 e n. 3691/89 del Consiglio del 4 dicembre 1989.

Con regolamento (CEE) n. 3381/89 del Consiglio del 6 novembre 1989, a modifica del regolamento (CEE) n. 3420/83, è stato disposto che nei confronti dell'Ungheria e della Polonia, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 288/82 e successive modifiche, concernente il regime comune applicabile alle importazioni.

Con successivo regolamento (CEE) n. 3691/89 del Consiglio del 4 dicembre 1989 è stata disposta la sospensione per un anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, di tutte le restrizioni quantitative alla importazione nei confronti dei suddetti Paesi di cui al citato regolamento n. 288/82.

Pertanto si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei confronti della Polonia e dell'Ungheria, restano ferme sole le modalità di importazione per il settore tessile previste dalle circolari n. 22 del 9 febbraio 1988 (Ungheria), n. 23 del 9 febbraio 1988 (Polonia), n. 21 del 20 maggio 1989 (Polonia), nonché le procedure previste per i prodotti siderurgici regolamentati in sede CECA (cfr. circolare ministeriale n. 11 del 21 marzo 1989 prorogata con circolare n. 46 del 27 dicembre 1989).

Restano altresì applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalità di tutti i Paesi.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

89A5979

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 48.

Importazione dalla Romania di taluni prodotti sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa per l'anno 1990.

La circolare n. 5 del 17 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 1989) e la successiva circolare di modifica n. 34 del 4 agosto 1989 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1989), concernenti l'importazione dalla Romania di taluni prodotti sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa per l'anno 1989 nel quadro dell'accordo commerciale tra la CEE e la Romania, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

L'importazione dei prodotti in questione nel 1990 viene consentita, pertanto, nei limiti quantitativi e secondo le modalità dalle stesse prescritte.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

89A5980

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 49.

Quote di autolimitazione per gli anni 1990, 1991 e 1992 relative all'importazione di taluni prodotti tessili rientranti nell'accordo multifibre, originari della Repubblica popolare cinese.

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 10 del 16 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1989, per riportare nell'allegato alla presente circolare le quote di autolimitazione da gestire con il sistema del «duplice controllo» per gli anni 1990, 1991 e 1992 relative alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, stabiliti con regolamento CEE n. 2135/89 del 12 giugno 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 212 del 22 luglio 1989.

Si fa presente, inoltre, che le quote relative ad alcune categorie di prodotti per gli anni 1991 e 1992, sono provvisorie e saranno soggette a variazioni.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO 1

Categoria AMF	Denominazione merce	Unità misura	Quota 1990	Quota 1991	Quota 1992
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonn.	189	194	200
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Tonn.	2281	2346	2410
	di cui: per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di	Tonn.	277	289	301
2-*bis*	Tessuti di cotone di larghezza inferiore a 115 cm	Tonn.	136	141	146
2-*ter*	Garza per fasciatura NCD 5208 1110 e 5208 2110	Tonn.	452	452	452
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Tonn.	344	353	365
	di cui: per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di	Tonn.	43	46	49
4 (*)	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	M.P.	12033	12409	12828
5 (**)	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	M.P.	1599	1572	1646
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	2155	1552	1653
6-*bis* (***)	Calzoncini e shorts per uomo e per ragazzo	M.P.	126	131	136
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	M.P.	1114	638	669
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1463	1252	1315

Categoria AMF	Denominazione merce	Unità misura	Quota 1990	Quota 1991	Quota 1992
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia, del tipo spugna, di cotone	Tonn.	531	565	602
10	Guanti a maglia	M.P.	6668	6739	6910
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 ..	M.P.	1282	1416	1565
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	4025	4226	4438
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia. .	Tonn.	502	524	546
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia.........	M.P.	11362	11653	12056
20+39	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia e biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna..............................	Tonn.	834	870	908
21 (*)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali .	M.P.	1368	982	1029
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonn.	2546	2587	2638
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonn.	1196	1234	1282
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza..........	M.P.	457	480	504
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	440	461	484
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P.	252	265	278
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, (esclusi i tessuti di cotone ricci, di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonn.	445	465	485
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco .... di cui per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di......	Tonn. Tonn.	1195 359	1267 381	1343 404
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonn.	663	702	744
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tonn.	531	563	597
73 (*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	279	294	310
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza	Tonn.	443	463	483
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	Tonn.	276	292	310

Tonn. = Tonnellate.
M.P. = Migliaia di pezzi.

(*) Sino al 5% della quota, n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale sup. a 130 cm.

(**) Esiste sotto plafond comunitario per i manufatti della cat. 5 diversi dalle giacche a vento, giubbotti e simili di peli fini (NCD 6110 1010; 1039; 1099).

(***) NCD 6203 4190; 4290; 4390; 4950.

89A5981

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 50.

Quote d'importazione di taluni prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre originari della Repubblica popolare cinese.

Con decisione del Consiglio CEE dell'11 ottobre 1989 è stato stabilito il regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1989.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3420/83, si riportano nell'allegato alla presente circolare i limiti quantitativi stabiliti per l'anno 1990 per alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese non rientranti nell'accordo multifibre.

Si fa presente che le quote stabilite nell'allegato potranno subire ulteriori variazioni quando il Consiglio CEE emanerà la decisione relativa al regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1990.

Le domande di importazione, a valere sui contingenti oggetto della presente circolare, redatte sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione», dovranno essere presentate alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, di questo Ministero, che le prenderà in esame man mano che perverranno e dovranno essere corredate dal certificato di esportazione in originale rilasciato dalle competenti autorità cinesi.

La presente circolare integra il regime previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1989.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

Cat.	NCDSA	Denominazione merce	Quota 1990
ex 161	6205 9010 6206 9010	Camicie, camicette e bluse di lino o ramié per donna, uomo, ragazzi e bambini (già categorie ex 7, ex 8)	n. 120.000
118 e 120	6302 2910 6302 3910 6302 3930 6302 5200 ex 6302 5900 6302 9200 ex 6302 9900 ex 6303 9990 6304 1930 ex 6304 9900	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramié, esclusa quella a maglia e tende, tandine e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramié (già categorie 118, 119, 120)	Tonn. 250
136	5007 5803 9010 ex 5905 0090 ex 5911 2000	Tessuti di seta o di cascami di seta	Tonn. 150

89A5982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 333ª seduta pubblica per giovedì 4 gennaio 1990, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

90A0001

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*